

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4608 del 01/10/2020
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO e ACQUE SOTTERRANEE RIVALTA MARCELLO CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA CON CAMBIO DI TITOLARITA' E AUMENTO DEL PRELIEVO PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN LOCALITA' PIANGIPANE COMUNE DI RAVENNA (RA). PROCEDIMENTO N.RA07A0096
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4768 del 01/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno uno OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto ACQUE DEMANIO IDRICO – ACQUE SOTTERRANEE RIVALTA MARCELLO CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA CON CAMBIO DI TITOLARITA' E AUMENTO DEL PRELIEVO PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN LOCALITA' PIANGIPANE COMUNE DI RAVENNA (RA). PROCEDIMENTO N.RA07A0096

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su

Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-1 del 10/01/2020 con individuazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

PRESO ATTO

- della domanda, presentata da Rivalta Giovanni CF RVLGNN36B22H199Z e registrata al protocollo regionale PG.2007.308062 del 03/12/2007 con cui ha richiesto il riconoscimento di concessione preferenziale (procedimento RA07A0096);

- della richiesta di cambio di titolarità presentata da Rivalta Marcello CF RVLMLCL63B06H199B e registrata al protocollo ARPAE con PGRA/2017/3731 del 16/03/2017;
- della Relazione Tecnica ed idrogeologica presentata da Rivalta Marcello e registrata al protocollo ARPAE PG/2020/112934 del 05/08/2020 nella quale viene chiesto l'aumento del prelievo, da 62 mc/anno a 480 mc/anno.

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione preferenziale nel termine di legge;
- che la richiesta di concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in ZONA SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso da:

- SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 07/08/2020, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza

Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, fermo restando le disposizioni normative regionali e nazionali che regolano la materia.

DATO CONTO CHE:

- la Provincia di Ravenna, con nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/126739 del 03/09/2020 ha evidenziato che il parere è favorevole solo se è dimostrata la non disponibilità di idonea fonte di risorsa idrica superficiale o comunque di altra fonte e quindi l'impossibilità di utilizzo di acque meno pregiate di quelle sotterranee;
- il Consorzio di Bonifica Romagna, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/125786 del 02/09/2020 *dichiara per quanto competenza che i terreni censiti catastalmente in Comune di Ravenna, sez. C al foglio 38, mappale 9, risultano ricadere all'interno di un areale potenzialmente servito da canali a uso irriguo, inoltre i suddetti terreni sono stati autorizzati al prelievo dallo scolo Canala con provvedimento n. 10398 del 31/07/2020 intestato al sig. Rivalta Marcello;*
- la Relazione Tecnica ed idrogeologica presentata da Rivalta Marcello e registrata al protocollo ARPAE con PG/2020/112934 del 5/8/2020 evidenzia al paragrafo 3 che: “ Da una verifica del reticolo del Consorzio di Bonifica della Romagna non sono presenti scoli ad uso esclusivamente irriguo che garantisca una fornitura per tutto l'anno. Nello scolo Canala, al confine di proprietà, risultando ad uso promiscuo (irriguo e scolo), è garantita acqua ad uso irriguo nel solo periodo irriguo e quindi non per tutto l'anno. Il Consorzio di Bonifica nel periodo extra- irriguo non può garantire la presenza di acque nello scolo Canala che in quel periodo raccoglie le sole acque degli scarichi delle civili abitazioni/aziende ed eventualmente le acque di precipitazione. Il Consorzio di Bonifica, nel periodo irriguo, può garantire la presenza di acque nello scolo Canala ma non può garantire una qualità certificata di tali acque. Le acque immesse nello scolo Canala provengono dal Fiume Lamone che viene invasato nella stagione irrigua con le acque del CER. Il fiume Lamone a monte raccoglie anche acque di scarico delle aziende, allevamenti ec..e lo scolo Canala raccoglie gli scarichi di tutte le civili abitazioni/aziende presenti lungo via Canala. Pertanto la presenza di scarichi reflui di varia tipologia possono fare variare molto la carica microbica di

tali acque a causa dei reflui umani o animali o di eventuali scarichi di liquami ed impianti e di conseguenza la probabilità che le acque potrebbero avere un'elevata carica microbica è molto alta e ciò potrebbe provocare un inquinamento del prodotto. Per i trattamenti tale quantità dell'acqua risulta imprescindibile in quanto la sua distribuzione avviene nell'apparato fogliare con diretto assorbimento e se di scarsa qualità potrebbe provocare riduzioni nella produzione e minor vegetazione con gravi conseguenze dal punto di vista economico-produttivo. Pertanto durante il periodo irriguo la problematica di non potere utilizzare le acque da tale corso idrico è legata all'impossibilità di avere da parte del consorzio di Bonifica la garanzia che tali acque abbiano una buona/ottima qualità certificata a livello chimico e fisico.”

VERIFICATO CONSEGUENTEMENTE che le argomentazioni prodotte in sede tecnica relativamente all'utilizzo della risorsa idrica permettono di superare le problematiche evidenziate in sede di pareri e che quindi conseguentemente si ritiene che la derivazione sia compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 304 del 02/09/2020 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico: Pianura Alluvionale Confinato Inferiore codice 2700ER-DQ2-PACI

- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO
- Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola per un comparto dichiarato di circa 80.00.00 Ha coltivati con colture a rotazione (grano, sorgo, erba medica, bietola da seme) le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 480 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

ACCERTATO che sono state versate:

- le spese istruttorie di euro 166,00 in data 25/09/2007, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2020;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 29/09/2020;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione preferenziale al sig. Rivalta Marcello, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al sig. Rivalta Marcello C.F. RVLMLCL63B06H199B la concessione preferenziale con procedura ordinaria con cambio di titolarità e aumento di prelievo per il prelievo di acqua pubblica sotterranea avente le seguenti caratteristiche:
 - ubicato in comune di Ravenna (RA) loc Piangipane, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 38 mapp 9; coordinate UTM RER x: 749.536 Y: 924.261;
 - Pozzo di profondità di metri 180 (cod risorsa RAA5878);
 - utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio l/s 1,00;
 - volume complessivo pari a mc/annui 480 (in precedenza richiesti 72);
 - di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2029;

2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 28/09/2020 (PG/2020/138539 del 28/09/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite, che sostituisce quello approvato in precedenza;
3. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 12,28 euro
4. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
5. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
6. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
7. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
9. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
10. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

11. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

LA DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Daniela Ballardini

Originale Firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola rilasciata a Rivalta Marcello, C.F. RVLMLCL63B06H199B (codice procedimento RA07A0096).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA

CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico Pianura Alluvionale confinato inferiore, Codice 2700-ER-DQ2-PACI avviene mediante n.1 pozzo ubicato in località Piangipane del comune di Ravenna, avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa RAA5878, Foglio 38 mapp 9.;
- coordinate UTM RER x: 749.536 y: 924.261.;
- profondità m 180 e diametro del pozzo di mm 70;
- elettropompa a immersione con portata di l/s 1 e potenza Kw 1,5;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola (trattamenti fitosanitari) per un comparto complessivo dichiarato di 80.00.00 Ha coltivati con colture a rotazione (grano, sorgo, erba medica, bietola da seme) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 1,00;
- volume annuo complessivo pari a mc 480;

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA

CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o

affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
8. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in

tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento dei canoni entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÁ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.